

STATUTO IN APPROVAZIONE ASSEMBLEA DEL 20 NOV.2023



Articolo 1 – Denominazione, sede, durata e colori sociali

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del DLgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata **"UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** o, in breve, **"URC ASD"**.

1.2 L'associazione ha sede in Roma Via Flaminia n.867; l'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

1.3 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

1.4 I colori sociali sono: bianco, amaranto e blu. Gli stemmi sociali e la bandiera sociale sono graficamente rappresentati nell'allegato A al presente statuto.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

2.1 L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

2.2 L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

2.3 L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina del RUGBY.

2.4 La nostra missione è **l'impegno** nella diffusione dei valori del gioco del RUGBY, **educando all'agonismo** nel significato sano e formativo del termine, attraverso la **crescita** personale di giocatori-persone che formano un **Club** con un forte senso di **appartenenza**. Un **Club** di persone che trovino **piacere** nel **condividere** un percorso individuale e collettivo fatto di **passione** e di **impegno**. Un percorso che miri alla crescita **qualitativa** e **quantitativa** del Club che **continui** nel tempo.

2.5 L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- la costituzione di squadre di atleti;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

2.6 L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

2.7 Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

2.8 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalla Federazione Italiana Rugby.

2.8 L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021.

3.2 L'associazione, ad esempio, potrà:

- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

Art. 4 - Risorse economiche

4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

4.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Associati

5.1 Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione Italiana Rugby;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

5.3 Tutti gli associati devono essere soci anche della Federazione Italiana Rugby; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione Italiana Rugby, devono essere richiesti per il tramite dell'associazione.

5.4 Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del

rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

5.5 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

5.6 L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.

5.7 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi: • per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo; • per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata; • per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: – inadempienza agli obblighi del presente Statuto; – inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno; – inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Rugby; – inadempienza alle norme e alle direttive del CONI; – azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione; – condotta contraria alle attività dell'associazione; – quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; • per decesso.

5.8 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.

5.9 Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto: • di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; • di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; • di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione; • di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati; • di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

6.2 Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Rugby riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7 - Tesserati

7.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.

7.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.

7.3 Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del DLgs. 36/2021.

7.4 I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 8 - Quote associative e contributi

8.1 Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 9 - Organi sociali

9.1 Sono organi dell'associazione.

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.

9.2 L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

10.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.

10.2 L'assemblea ordinaria delibera, sulla nomina o sul rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.3 L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera, sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto e dei regolamenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.

10.4 L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

10.5 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.

10.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale o tramite pubblicazione sul sito web della associazione www.capitolina.com e, in tutti i casi, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

10.7 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; tuttavia, ciascun associato non può farsi portatore di più di tre deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.8 La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.9 L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 11 - Consiglio direttivo

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di 7 consiglieri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea ed almeno un membro del consiglio direttivo deve essere scelto tra gli atleti seniores in attività al momento della elezione.

Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio

direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Italiana Rugby. Può essere nominato Presidente solo chi è stato associato per cinque anni sociali consecutivi. Può essere nominato Consigliere solo chi è stato associato per tre anni sociali consecutivi.

11.2 È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

11.3 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

11.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo <https://www.dropbox.com/scl/fo/5qmjs33faaa8fque7hjk0/h?rlkey=iljuqmjpcemvhsqft08ur4v7&dl=0> e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche.

11.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo se nominato.

11.6 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

11.7 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

11.8 I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

11.9 Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

11.10 Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

11.11 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente del consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

12.2 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

12.3 Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Articolo 13 Elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo

La modalità di nomina dei componenti del Consiglio direttivo ovvero del Presidente e dell'organo di controllo dovranno essere oggetto di un apposito regolamento elettorale approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 14 - Organo di controllo

14.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

14.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

14.3 Il revisore legale dura in carica quattro esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

14.4 I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14.5 All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia corretta impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

14.6 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 15 - Bilancio

15.1 Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il primo luglio e si chiudono il trenta giugno di ciascun anno.

15.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi

in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 16 - Divieto di distribuzione di utili

16.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 17 - In trasmissibilità della quota o contributo associativo

17.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 18 - Modifiche allo Statuto

18.1 Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 19 - Scioglimento dell'associazione

19.1 L'assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
 - sulla nomina del liquidatore;
 - sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.
- 19.2 In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla Federazione Italiana Rugby o dal CONI.

Articolo 20 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Rugby.

Art. 21 - Norme di rinvio

21.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, al DLgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del **20 novembre 2023** e sarà depositato a cura del Presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione. In caso di clausole contrastanti tra le norme dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le norme dello statuto.

Roma, li 20 novembre 2023

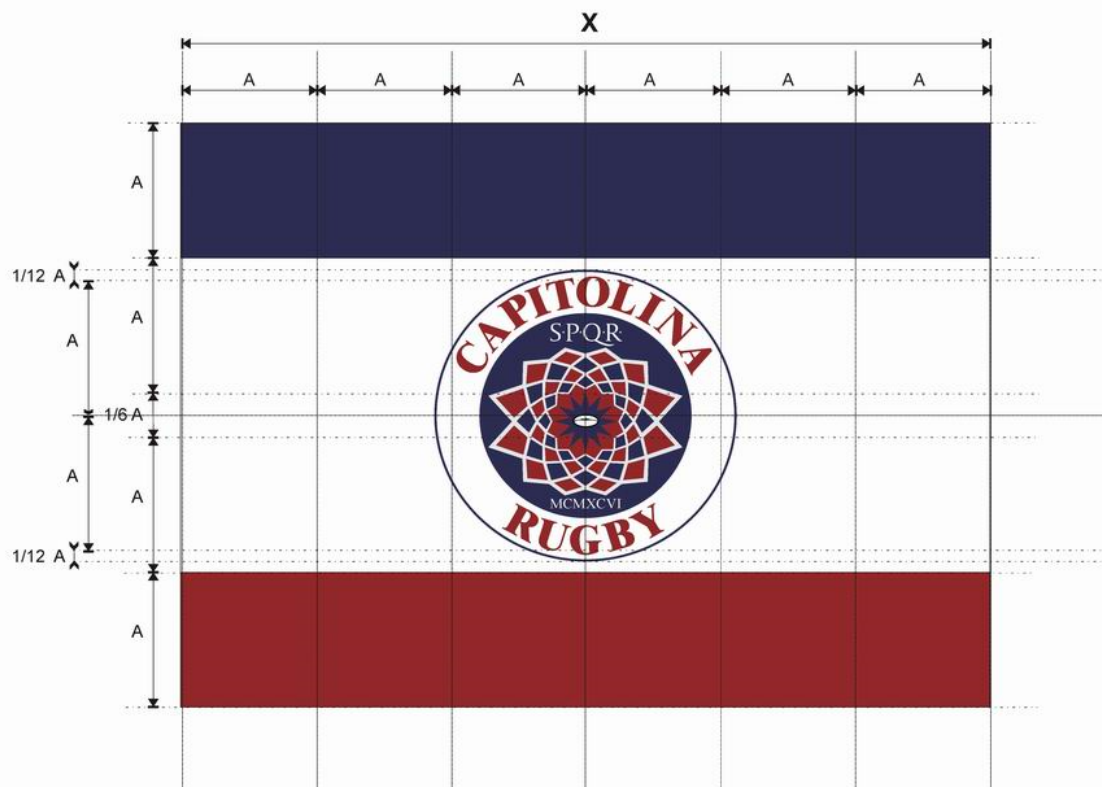
Allegato A



BANDIERA



PROPORZIONI





REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA UNIONE RUGBY CAPITOLINA A.S.D.

1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di tre deleghe e può essere rappresentato solo da un altro socio. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione. I Consiglieri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività.

2. Candidature.

Le candidature alla carica di Presidente e alla carica di Consigliere dovranno essere consegnate almeno cinque giorni prima del giorno fissato per le votazioni, e depositate in segreteria. Gli elenchi con i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere saranno predisposti separatamente e in rigoroso ordine alfabetico. I due elenchi verranno affissi nei locali sociali e sul sito internet www.capitolina.com prima delle votazioni.

3. Commissione Elettorale

Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura. La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori uno dei quali con funzioni di Segretario. In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente. La commissione avrà il compito di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per la nomina del Presidente e per la nomina dei Consiglieri (essere in regola con il pagamento della quota associativa, non essere oggetto di provvedimenti disciplinari, avere la qualifica di associato con continuità) e curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati alla carica di Presidente e delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati alla carica di consigliere, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa. Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, la validità dell'assemblea secondo le norme statutarie. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione ad una successiva assemblea. Le votazioni sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

4. Ricorsi

Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre appello alla assemblea ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.



5. Espressione del voto

Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, vengono consegnate due schede elettorali: una con la lista dei soci candidati alla carica di presidente ed una con la lista dei soci candidati alla carica di consigliere; l'elettore esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona. Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce in corrispondenza dei nominativi prescelti dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per quel candidato. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il candidato alla carica di presidente e fino ad un massimo sei preferenze per i candidati alla carica di Consigliere. L'elettore consegna le due schede elettorali ripiegate, contenenti i voti da lui espressi, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che le ripone nelle apposite urne. Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quelle previste. Risulta eletto alla carica di presidente il candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti. Risultano eletti alla carica di Consigliere i sei candidati consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti, salvo quanto previsto dall'art.11 dello statuto sociale. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento.

6. Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

7. Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati. La Commissione Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:

- a. decidere su eventuali ricorsi;
- b. assegnare o annullare le eventuali schede contestate
- c. proclamare gli eletti.

La Commissione Elettorale decide, secondo le norme dello statuto e del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate. Per ogni controversia è referente la Commissione Elettorale.

8. Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile. Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:

- a) l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- b) le schede scrutinate ed assegnate;
- c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.



9. Insediamento

Il Comitato Elettorale dà notizia, sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e, nella persona del Presidente, indice la sua prima riunione entro 20 gg, in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo.